



Area I – “Affari generali e del personale”

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: [REDACTED] c/ C.C.I.A.A. di Roma +1 – Ricorso con istanza cautelare al T.A.R. Lazio per l’annullamento della Determinazione n. 257 del 28.11.2025, notificata il 16.07.2025 di sospensione dal Ruolo Conducenti dei servizi pubblici non di linea e degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

IL DIRIGENTE

Assistito dal Responsabile della Struttura “Affari Legali e Contenzioso”;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti lo Statuto dell’Ente e l’art. 13 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 e s.m.i. e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “Affari Generali e del Personale”, conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 57 del 22.12.2023, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 47 del 03.12.2025 con la quale è stato assegnato il budget direzionale 2026;

Visto il ricorso proposto dinanzi al Ricorso al T.A.R. Lazio e notificato alla Camera in data 23.01.2026 a mezzo pec con il quale il Sig. [REDACTED] chiede la declaratoria di nullità o comunque disporsi l’annullamento, previa sospensione cautelare, della Determinazione camerale n. 257 del 28.11.2025, nonché della nota prot. n. 4.12.2025, con la quale è stata comunicata da Roma Capitale l’avvenuta sospensione del predetto dal Ruolo Conducenti, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

Considerato che a seguito delle condotte tenute dal Sig. [REDACTED] in esecuzione del servizio taxi, Roma Capitale, con nota prot. n. 60232 del 27.11.2025, notificava all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento di cumulo delle infrazioni ai sensi dell’art. 2, commi. 7, 10 e 11 del Codice di Comportamento degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 3 del 10 gennaio 2014;

Atteso che con nota del 26.11.2025, Prot. n. 258846/2025 il Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale trasmetteva alla Camera un reclamo presentato da un utente nei confronti del Sig. [REDACTED] e chiedeva di procedere a tutti gli accertamenti necessari alla verifica del possesso dei requisiti, di cui all'art. 17 della L.R. del Lazio n. 58/1993 e s.m.i., per il mantenimento dell'iscrizione nel Ruolo Conducenti;

Considerato che tali circostanze imponevano alla Camera l'adozione della misura della sospensione cautelare dall'iscrizione nel Ruolo, al fine di sottoporre il Sig. [REDACTED] alla verifica del permanere dei requisiti di idoneità morale, professionale e fisica e che tale sospensione è stata disposta con Determinazione Dirigenziale n. 257 del 28.11.2025 per il tempo strettamente necessario ad acquisire tutti gli elementi per addivenire all'adozione di un provvedimento definitivo;

Ricordato che qualora venisse dimostrato il permanere in capo al Sig. [REDACTED] dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione, gli effetti della sospensione dal Ruolo verrebbero meno;

Ritenuta, pertanto, necessaria la costituzione in giudizio al fine di sostenere la legittimità dell'operato della Camera di Commercio di Roma nella gestione del Ruolo conducenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido fino al 31.12.2027;

Ritenuto, secondo le indicazioni del Segretario Generale cui compete per Statuto il rilascio della procura, di affidare all'Avv. Salvatore Scafetta con studio in Roma Piazza Santi Apostoli n. 81, l'incarico di patrocinare l'ente nel giudizio di cui in narrativa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 0018757 E del 03.02.2026 con il quale l'Avv. Scafetta ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 12.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG: BA7C46FCCD;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 598 del 30.12.2024;

DETERMINA

- di affidare all'Avv. Salvatore Scafetta con studio in Roma Piazza Santi Apostoli n. 81, per i motivi di cui in premessa, l'incarico di procedere alla costituzione in giudizio per conto della Camera nel giudizio introdotto dal Sig. [REDACTED], per i motivi di cui in premessa, eleggendo domicilio presso il suo studio;
- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 12.000,00 oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto, per la liquidazione dei compensi a favore del suddetto.

La spesa complessiva di € 17.509,44 viene imputata sul centro di costo n. A037 "Affari Legali e Contenzioso", mastro n. 3250 "PRESTAZIONE DI SERVIZI", Conto n. 325043 "Oneri Legali e Notarili", che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 221/2026.

IL DIRIGENTE DELL'AREA I
Roberto BOSCO

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."